

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI**  
**SEZIONE QUARTA CIVILE – PROCEDURE CONCURSUALI**

Il Giudice designato,  
letto il ricorso presentato da OMISSIS ai sensi dell'art. 14 terdecies L. 3/2012;  
acquisito il parere del liquidatore;  
riscontrata l'assenza di osservazioni da parte dei creditori;  
letto l'atto di intervento della curatela fallim.Omissis s.r.l.;  
a scioglimento della riserva adottata all'udienza del 28.9.2023;

**OSSERVA**

In data 21 marzo 2017 l'istante ha presentato ricorso per la liquidazione dei beni ex artt. 14 ter ss. L. n. 3/2012; con decreto del 13 giugno 2017 è stata aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni dell'arch.Omissis e nominato il liquidatore.

Esaurita la liquidazione dell'attivo, il Giudice Delegato in data 22 dicembre 2021 ha dichiarato chiusa la procedura.

In data 29.11.2022, entro l'anno dalla chiusura, è stato depositato ricorso diretto ad ottenere l'esdebitazione.

Il Giudice designato ha fissato udienza per l'instaurazione del contraddittorio con i creditori rimasti anche parzialmente insoddisfatti e con il liquidatore, il quale ultimo ha reso parere favorevole. Nessuno dei creditori che ha partecipato alla procedura di liquidazione ha inteso formulare osservazioni; è intervenuta la curatela del fallimento Omissis s.r.l., che aveva depositato atto di intervento nella procedura di liquidazione allorquando era stata già dichiarata chiusa la procedura. La curatela si è opposta all'esdebitazione, evidenziando di aver ottenuto sequestro conservativo in danno del ricorrente nel corso dell'azione di responsabilità avviata ai sensi dell'art. 146 l.f. ed allo stato pendente e che era stata emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. sentenza di applicazione della pena di anni due di reclusione, in relazione ai delitti di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1, 219, comma 1 e comma 2, n. 1, R.D. 267/1942, depositata in data 3.12.2020.

All'udienza del 28.9.2023, il Giudice si è riservato di decidere.

Deve accogliersi l'istanza di esdebitazione, con le seguenti precisazioni.

Deve premettersi che il ricorso si riferisce a procedura di liquidazione del patrimonio conclusasi nel vigore della L.3/2012, cosicché ritiene il Tribunale adito di dover fare applicazione dell'art. 14 terdecies L.3/2012 ai fini della presente decisione, trattandosi di un procedimento consequenziale alla chiusura della liquidazione del patrimonio, alle cui condizioni e presupposti è necessario ancorare la decisione.

La norma citata, quindi, prevede le seguenti condizioni per accedere al beneficio della esdebitazione: aver cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili; non aver ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; non aver beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16; aver svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze; aver soddisfatto in parte i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

La norma ricalca in massima parte le previsioni contenute nell'art. 142 l.f. con riferimento al fallito persona fisica.

In relazione a quest'ultima norma, ha evidenziato la Suprema Corte: “La tassatività delle ipotesi contemplate dall'art. 142, comma 1, l.fall. va affermata anche alla luce dell'art. 23 della direttiva (UE) 2019/1023 (cd. direttiva Insolvency), che circoscrive la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione, in deroga ai precedenti articoli da 20 a 22, facendo riferimento, tra l'altro, a condotte personali dell'imprenditore «disoneste o in malafede ai sensi del diritto nazionale» (par. 1) ovvero a «determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate» (par. 2), stante il favor dell'ordinamento unionale per l'istituto dell'esdebitazione (“discharge of debt”) cui è dedicato l'intero Tit. III della direttiva medesima” (in tal senso: Corte di Cassazione, ordinanza n. 15359 depositata il 31 maggio 2023).

Conseguentemente, le cause ostative indicate dall'art. 142 l.f. per il fallito e dall'art. 14 terdecies L. 3/12 per il sovraindebitato oggetto di procedura di liquidazione del patrimonio devono ritenersi tassative e pertanto non suscettibili di applicazione analogica o estensiva.

Ciò premesso, allo stato non ricorre alcuna delle predette cause ostative.

Infatti, il liquidatore ha reso parere favorevole alla concessione dell'esdebitazione, confermando che il debitore ha costantemente cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, ed ha contribuito al regolare e celere svolgimento della procedura; ha aggiunto che la procedura liquidatoria ha consentito l'integrale pagamento dei creditori in predeuzione e privilegiati ed in percentuale dei chirografari, come da piano di riparto allegato.

Oramai la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la circostanza ostativa di cui al secondo comma dell'art. 142 l.f., che ricorre «qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali», pur essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un'interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira la norma, sicché, ove ricorrano gli altri presupposti, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale "affatto irrisoria" (Cass. 15246/2022; 7550/2018; Cass. Sez. U, 24214/2011), cosicché la circostanza del pagamento integrale dei privilegiati ed in percentuale dei chirografari consente la concessione del beneficio.

Il procedimento penale apertosi a carico dell'istante risulta definito con sentenza di c.d. patteggiamento e non potrà quindi sfociare in una sentenza di condanna passata in giudicato; tenuto conto dell'indicato carattere tassativo delle circostanze ostative, non può sostenersi la parificazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna, tenuto peraltro conto di quanto espressamente previsto dall'art. 445 c.p.p. già nella previgente formulazione (App. Venezia, 13 aprile 2023), né risulta avviato alcun procedimento penale per i reati previsti dall'art. 16 L. 3/12.

È, tuttavia, opportuno precisare, alla luce della diatriba insorta sul punto nel contraddittorio con la curatela fallimentare, che l'esdebitazione non esplicherà i suoi effetti nei confronti della curatela fallimentare, la quale potrà quindi agire per ottenere il ristoro del danno lamentato nell'ipotesi in cui dovesse intervenire sentenza di condanna all'esito dell'azione di responsabilità.

Risulta dalla lettura degli atti prodotti dalla curatela, tra cui il decreto di rinvio a giudizio, la sentenza penale e gli atti del giudizio civile, che le operazioni contestate all'istante concernono la distrazione dalle casse sociali della somma di Euro 1.150.562,00, in favore di omissis per effetto di tre operazioni societarie poste in essere negli anni tra il 2007 e il 2015.

Le operazioni si sarebbero così articolate:

- Negli anni 2007 e 2008 Omissis stipula con Omissis in bonis due distinti contratti preliminari di compravendita immobiliare, sia nella qualità di proprietario degli immobili che di amministratore unico e rappresentante legale della Società;

- in particolare, con due distinti contratti preliminari di compravendita omissis in qualità di "promittente venditore", prometteva di vendere e cedere a omissis alcune unità immobiliari mentre omissis in qualità di "promissaria acquirente" nella persona dello stesso Amministratore Unico pro tempore, prometteva di acquistare detti immobili, pattuendo un primo corrispettivo di € 350.000,00 ed un secondo di € 900.000,00, che omissis si impegnavo corrispondere a omissis con modalità di pagamento rateizzato;

- In esecuzione dei due contratti preliminari, il promittente venditore incassava, in più tranches, l'importo complessivo di €. 1.150.562,00, che la società corrispondeva a titolo di rate di prezzo, con un residuo da pagare per l'acquisto dei tre immobili promessi in vendita pari – soltanto – ad € 99.438,00;

- con raccomandata a/r del 27 febbraio 2015, Omissis – che aveva cessato l'incarico di Amministratore pochi giorni prima - inviava una diffida a Omissis S.r.l. per "sollecitare la definizione degli atti di compravendita a suo tempo stipulati con il sottoscritto"; la società, nella persona del nuovo Amministratore pro tempore, comunicava di essere impossibilitata ad adempiere alle obbligazioni assunte, dichiarando di trovarsi in uno stato di difficoltà finanziaria".

Fa seguito la stipula di un atto di transazione del 24 giugno 2015, con il quale E Omissis S.r.l., nella persona del nuovo Amministratore pro tempore Omissis (padre di Omissis dando atto della comunicazione di Omissis S.r.l. con cui la Società si era detta impossibilitata ad adempiere le obbligazioni assunte con i contratti preliminari, dichiaravano risolti i due contratti preliminari di vendita per espressa volontà delle parti, per inadempimento di Omissis e pattuivano che tutte le somme versate dalla società in esecuzione dei contratti preliminari di vendita (pari ad € 1.150.562,00 e, pertanto, a più

del 90% del prezzo di vendita complessivo delle tre unità immobiliari) venissero incamerate da “a titolo di risarcimento per l’inadempimento da parte di Omissis”.

La suddetta operazione complessiva, che non è specificamente contestata dal Omissis nella sua realtà storica, avrebbe quindi comportato –come effetto finale- la distrazione dalle casse sociali della somma di € 1.150.562,00 senza alcun vantaggio per la società, essendo i beni rimasti sempre nella disponibilità del Omissis.

Ciò premesso in ordine alle condotte contestate e che saranno oggetto di valutazione all’interno del giudizio risarcitorio pendente, devono tuttavia operarsi due considerazioni in ordine al procedimento sottoposto al nostro esame.

La prima considerazione riguarda il comma 3 dell’art. 14 terdecies L.3/12, che esclude espressamente l’operatività della esdebitazione per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale. Pacifica è la giurisprudenza della Suprema Corte nell’affermare: “Nell’azione di responsabilità esercitata ex art. 146 L. Fall. si cumulano le azioni di responsabilità contemplate dagli artt. 2393 e 2394 c.c., unitariamente finalizzate al risultato di acquisire all’attivo fallimentare, a tutela degli interessi sia della massa dei creditori sia della società fallita, ciò che sia stato sottratto al patrimonio sociale per la “mala gestio” degli amministratori (Cass. Civ. Sezioni Unite n. 9100/2015; Cass., sez. I n. 10488/2008).

La ratio della legittimazione del curatore ad esercitare congiuntamente le due azioni in forma inscindibile sta nel cumulo di interessi che si sovrappongono proprio in capo al curatore: da un lato l’interesse della società fallita ad acquisire all’attivo tutto ciò di cui il patrimonio sociale è stato depauperato per fatto e colpa degli amministratori in violazione dei doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto; dall’altro l’interesse dei creditori sociali ad acquisire alla massa attiva del fallimento beni e somme che consentano il soddisfacimento dei loro crediti. La legittimazione unitaria è, quindi, l’effetto della corrispondente opportunità che la reintegrazione del patrimonio della società avvenga contemporaneamente a garanzia dei soci e dei creditori, sicché il Curatore agisce in loro vece senza che si assista al sorgere di una nuova e diversa azione del Curatore.

Ciò comporta la natura mista dell’azione di responsabilità, atteso che l’azione spettante ai creditori sociali, ai sensi dell’art. 2394 c.c. –analogamente all’art. 2476 c.c. per le s.r.l.-, costituisce conseguenza dell’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, la cui natura extracontrattuale presuppone l’assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell’amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l’equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Cass. 28 novembre 1984, n. 6187; Cass. 10 giugno 1981, n. 3755) e ciò nei limiti della somma che, in assenza delle condotte di mala gestio commesse dagli amministratori, avrebbe ricevuto” (Tribunale Roma Sez. spec. Impresa, 18/02/2021).

Pertanto, *expressis verbis* il beneficio non si estende al risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, quale è in parte l’azione di responsabilità del curatore fallimentare.

Deve, inoltre, aggiungersi un’ulteriore considerazione.

A seguito di apposita interlocuzione sul punto, il liquidatore ha precisato di non aver mai avuto notizia da parte del debitore della pendenza del procedimento penale e dell’azione di responsabilità. Cronologicamente, la procedura di liquidazione del patrimonio è stata avviata nel marzo 2017, dopo il fallimento della società, dichiarato a gennaio 2017.

L’avviso di conclusione delle indagini risulta notificato nel marzo 2018 e nel dicembre 2020 è stata emessa sentenza di patteggiamento.

La procedura di liquidazione è stata chiusa il 22 dicembre 2021; il sequestro conservativo è stato concesso con ordinanza del maggio 2021.

La procedura di liquidazione del patrimonio prevede tra le condizioni di ammissibilità il deposito dell’elenco dei creditori (artt. 9-14 ter L.3/12), creditori che partecipano appieno alla procedura di liquidazione ricevendo la comunicazione del liquidatore e dovendo depositare domanda di partecipazione (art. 14 sexies e ss. L.3/12).

Antecedente logico necessario del beneficio dell’esdebitazione è quindi la circostanza che il creditore sia stato indicato nell’elenco ed abbia potuto partecipare alla procedura di liquidazione, essendo invece non dirimente la circostanza dell’avvenuto pagamento all’interno della procedura.

Laddove non sia stato pagato, avrà diritto a partecipare anche alla procedura di esdebitazione, potendo opporsi ad essa.

A tale ricostruzione normativa, consegue l'insonnibilità del beneficio della esdebitazione ai creditori che non siano stati inseriti nell'elenco e non abbiano preso parte alla procedura di liquidazione.

E ciò sia nell'ipotesi in cui si tratti di crediti antecedenti, ricorrendo peraltro in tal caso l'ipotesi di una condotta presumibilmente fraudolenta, sia nell'ipotesi in cui il credito, pur se relativo a condotte antecedenti la procedura di liquidazione, quale dovrebbe essere il caso esaminato, sia accertato o divenga comunque concreto nel corso della procedura di liquidazione.

Pertanto, l'istanza è accolta con le precisate eccezioni.

Spese compensate tra le parti, in ragione dell'assoluta novità e peculiarità della questione.

#### **P.Q.M.**

Accoglie l'istanza formulata ai sensi dell'art. 14 terdecies c.p.c., dichiarando definitivamente inesigibili nei confronti di Omissis i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, con l'eccezione dell'eventuale debito che sarà accertato in seno all'azione di responsabilità indicata in parte motiva.

Spese compensate.

Si comunichi.

Così deciso in Bari il 17/10/2023.

Il Giudice  
Paola Cesaroni

EX PARTE